



Sent. n. 4/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott.ssa Anna Bombino	Consigliere
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **79971**  
del registro di segreteria, promosso dalla Procura  
regionale del Lazio nei confronti di

- Di Majo Francesco Maria (C.F. DMJFNC66R25H501B),  
assistito e difeso, unitamente e disgiuntamente  
tra loro, dall'Avv. Anna Mugnano (C.F.:  
MGNNNA62A54F839B) del Foro di Napoli e dall'Avv.  
Giuseppe Lepore (C.F.: LPRGPP65B14H501X) del  
Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in  
Roma, alla Via Polibio n. 15, presso lo studio  
di quest'ultimo Professionista, con indicazione  
per le comunicazioni relative al presente  
procedimento dell'indirizzo pec

g.lepore@studiolepore.it; e dell'indirizzo pec  
annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it;

- Macii Roberta, nata a Piombino (LI), il  
26.8.1966 (C.F.: MCARRT66M66G687P),  
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,  
dagli avv.ti Arturo Cancrini (c.f.  
CNCRTR55C13H501S; pec:  
arturo.cancrini@avvocato.pe.it; fax:  
06.56561640) Massimo Nunziata (c.f.  
NNZMSM87M20H501D; pec: massimo.nunziata@pec.it;  
fax: 06.56561640) e Lorenzo Mereu  
(MRELNZ73H19C773K); pec: avvmeru@pec.it; fax:  
076622725), con domicilio eletto presso lo  
studio legale Cancrini e Partners in Roma,  
piazza San Bernardo, n. 101 (con indicazione per  
le comunicazioni dei seguenti recapiti PEC:  
arturo.cancrini@avvocato.pe.it e/o fax  
06.56561640).

Con l'intervento adesivo dell'Autorità di Sistema  
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (P.  
IVA 00974341000 e C.F. 01225340585), in persona del  
Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Prof.  
Pino Musolino, rappresentata e difesa nel presente  
giudizio dall'avv. Giovanni Crisostomo Sciacca (C.F.  
SCCGNN45T13H501K posta elettronica certificata

giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6 (fax 066792920).

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 3 ottobre 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Giuseppe Di Benedetto, il Vice Proc. Gen. Dott.ssa Gaia Palmieri in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'avv. Marcello Marozzi Marra in sostituzione dell'avv. Giovanni Crisostomo Sciacca per l'Autorità Portuale di Civitavecchia, l'Avv. Giuseppe Lepore per il convenuto Di Majo Francesco Maria, gli Avv.ti Arturo Cancrini, Lorenzo Mereu e Massimo Nunziata per la convenuta Macii Roberta.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**1.** Con atto di citazione del 3 aprile 2023, depositato nella Segreteria della Sezione il 5 aprile 2023, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i signori Di Majo Francesco Maria e Macii Roberta, nella loro qualità rispettivamente di Presidente e di Segretario Generale, per sentirli condannare al pagamento di euro 49.875,00, ciascuno per la rispettiva quota

parte di danno, in favore delle finanze pubbliche e per esse dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porto di Civitavecchia (00974341000), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in favore dello Stato, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale derivante dall'erogazione di emolumenti integrativi ad personam. In particolare la Procura regionale ha rappresentato quanto segue.

A seguito della trasmissione da parte dell'avv. Francesco Maria di Majo, Presidente p.t. dell'Autorità del Sistema Portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale (ente succeduto all'Autorità Portuale di Civitavecchia, che comprendeva i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta), della relazione dell'ispezione del MIT, datata 30 Maggio 2019, veniva aperto il procedimento istruttorio a stralcio di separato procedimento già iscritto al n. I00627/2019 per le segnalate criticità relative ai trattamenti economici accessori, in particolare in relazione agli assegni ad personam erogati al personale dipendente. La relazione del MIT che ha originato il presente procedimento ed alla quale la Procura fa integrale rinvio, ha evidenziato come i trattamenti economici erogati ai dipendenti dall' A.d.S.P. erano antitetici

rispetto ai benchmark del mercato, secondo quanto emerge comparando le retribuzioni dei dipendenti di tale Ente con quelle parametrize dall'ISTAT e dall'Agenzia ARAN, relativamente alla media stipendiale della Pubblica Amministrazione.

Nella relazione viene evidenziato che per quanto riguarda la spesa del personale, elevata da diversi anni, in dettaglio essa non appare in linea con altri settori della Pubblica Amministrazione e, a fronte di tale situazione - ad avviso dell'organo requirente - non si è riscontrata da parte dell'ente una adeguata azione finalizzata a trovare concretamente un più equo equilibrio tra dinamiche retributive, impegno professionale ed obiettivi raggiunti.

Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione del comparto, alla data dell'ispezione non risulta approvato dall'ente alcun regolamento per la concessione di assegni ad personam né una tantum, a differenza di quanto realizzato da altre AdSP.

In relazione a tali fatti la Procura contabile ha delegato alla Capitaneria di porto di Civitavecchia specifiche indagini compendiate nelle note prot. 2196, 3980, 6595 e 15240 rispettivamente del 27/01/21, 12/02/2021, 10/03/2021 e 31/05/2021. Dagli accertamenti svolti è emerso che beneficiavano di

assegno ad personam numerosi dipendenti dell'Ente e, segnatamente: Arcadi Valentina, Bellu Lucrezia, Bonaccioli Ferruccio, Bonifazi Giuditta, Cardaio Claudio, Campo Sacha, Faluschi Giuseppe, Fersini Giorgio, Foti Francesca, Grimaldi Maria Grazia, Lauro Vittorio, Lomartire Raffaele, Sansonetti Davide, Pierucci Messia E Sisti Carlo.

A seguito delle controdeduzioni depositate dagli invitati a dedurre, nonché delle audizioni personali, la Procura regionale ha ritenuto di archiviare le posizioni dei membri del Comitato di gestione alcuni per difetto di imputabilità della condotta omissiva ed altri per difetto di colpa grave, dell'attuale Presidente dell'Autorità, dott. Pino Musolino, dell'attuale Segretario Generale, dott. Paolo Riso. Anche la posizione del Presidente Monti è stata archiviata pur ravvisandosi nella condotta dello stesso la causa genetica del pregiudizio per le pubbliche finanze derivato dall'erogazione della gran parte degli assegni ad personam in contestazione, non potendo attribuirsi al medesimo una responsabilità per concorso nella causazione dell'illecito, con riferimento alle erogazioni corrisposte a partire dall'ottobre del 2017.

I rilievi evidenziati dal Presidente Di Majo e dal

Segretario Generale Macii nelle rispettive deduzioni, invece, hanno consentito di superare solo parzialmente i motivi di addebito loro mossi.

In particolare, viene contestata agli odierni convenuti l'erogazione di somme "a titolo di assegno ad personam, indennità di amministrazione e indennità di reperibilità" in favore di:

- "Sansonetti Davide per il periodo da gennaio 2019 fino alla sospensione dal marzo 2021" per l'importo di € 23.890,16;
- "Lomartire Raffaele da gennaio 2019 fino alla sospensione dal marzo 2021" per l'importo di € 12.690,16;
- "Lauro Vittorio da gennaio 2019 fino alla sospensione dal marzo 2021" per l'importo di € 13.294,68".

Il presunto danno erariale ad avviso della Procura contabile andrebbe individuato nelle somme riconosciute in favore di:

- Lomartire Raffaele e Davide Sansonetti *"per lo svolgimento del progetto Ticketing. Infatti, secondo quanto accertato dagli ufficiali di PG della Capitaneria di Porto di Civitavecchia...il software è stato completato alla fine del 2015 ed è rimasto in funzione con*

*server annesso pronto per essere adottato, e comunque non è mai entrato in funzione e conseguentemente all'attualità non è stato adottato";*

- *Lauro Vittorio "per l'attività connessa alla banca progetti atteso che, secondo quanto dallo stesso dichiarato agli ufficiali di PG, era una attività riconducibile alle proprie ordinarie mansioni di archivista".*

Al riguardo l'organo requirente ha evidenziato come secondo il contratto collettivo nazionale relativo ai dipendenti delle Autorità Portuali (art. 10 del CCNL dei lavoratori dei porti 2009- 2012 e art. 4 comma 10, del CCNL 2016-2018) è ammessa la possibilità di applicare al personale rientrante nella categoria dei quadri ovvero agli impiegati di I livello specifici trattamenti accessori ad personam - al ricorrere, per entrambi, dell'assegnazione di un particolare incarico e per i primi, anche al fine di remunerare un traguardo conseguito o uno specifico merito. Tuttavia, la genericità di tale previsione contrattuale imponeva una interpretazione della stessa orientata al rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità ex art. 97 Cost.



L'organo requirente ha poi rilevato che con riferimento agli assegni per i quali il diritto a ricevere l'integrazione è stato collegato ab origine ad un progetto o ad una specifica attività aggiuntiva, pure riscontrata la legittimità dell'attribuzione, il diritto a ricevere l'erogazione sussisteva limitatamente al periodo di permanenza delle condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento.

Alla luce di quanto sopra, ha ritenuto sussistenti i presupposti, oggettivo e soggettivo, della responsabilità erariale avuto riguardo alle condotte del Segretario Generale p.t., dott.ssa Roberta Macii (dal giugno 2017 al 31 agosto 2020) e del Presidente p.t. avv. Francesco Maria di Majo (dal 24/11/2016 al 24/11/2020 ed in prorogatio sino al 15/12/2020) per avere gli stessi concorso ad aggravare il danno provocato dalle gestioni pregresse, curando con grave negligenza, la questione dell'elevato costo del personale dell'Autorità, senza adottare le misure necessarie di sospensione e revoca delle erogazioni per le quali non sussistevano più le giustificazioni; di recupero di quelle illegittimamente erogate; di regolamentazione pro futuro della materia attraverso la puntuale definizione dei presupposti dei

trattamenti ad personam assegnabili.

**2.** L'interveniente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si è costituita in giudizio con l'assistenza dell'avv. Giovanni Crisostomo Sciacca per sostenere le ragioni del Pubblico Ministero chiedendo l'accoglimento della domanda della Procura contabile, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale loro addebitato nei termini indicati in citazione.

**3.** Il convenuto Avv. Francesco Maria di Majo si è costituito in giudizio con l'assistenza degli Avv.ti Anna Mugnano e Giuseppe Lepore, i quali con memoria hanno preliminarmente eccepito:

- la prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 20/1994, dovendosi individuare la decorrenza del termine per la prescrizione dell'azione di responsabilità nel momento in cui si è verificato il "fatto dannoso", che nella fattispecie corrisponderebbe al momento dell'assegnazione dei tre emolumenti accessori "ad personam" in favore dei tre funzionari, Sig.ri Davide Sansonetti, Vittorio Lauro e Raffale Lomartire, avvenuti nel 2011 e nel 2012,

mentre l'invito a dedurre della Procura è stato notificato all'Avv. Francesco Maria di Majo il 10.10.2022. Si sostiene, peraltro, che il presunto danno erariale riconducibile alle risultanze della relazione del MEF del 2014, ed ai temi dell'elevato costo degli stipendi e dell'entità degli assegni ad personam riconosciuti in favore dei lavoratori, era già valutabile dalla Procura contabile a seguito della verifica amministrativo-finanziaria eseguita dal MEF il 09.07.2014, e quest'ultima sarebbe la data da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione, oppure al più tardi il 24.11.2014, data in cui il MEF, ritenuta chiusa per quanto di propria competenza la verifica amministrativo-contabile, aveva invitato la Procura regionale del Lazio ad assumere le "autonome determinazioni" rispetto alle ipotesi di "danno erariale". Il relativo "diritto al risarcimento del danno" si sarebbe, dunque, prescritto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 20/1994, il 09.07.2019;

- la nullità degli atti giuridici compiuti dalla Procura contabile per inidoneità della nota resa

in data 06.11.2019 dall'Avv. Francesco Maria di Majo ad esser qualificata quale notizia di danno erariale ai sensi dell'art. 51 c.g.c.. In particolare, l'allora Presidente si era limitato a riportare alla Procura contabile le perplessità manifestate dalla commissione ministeriale a seguito dell'ispezione effettuata presso l'AdSP, ovverosia che i c.d. assegni ad personam - tutti risalenti a gestioni precedenti a quella dell'Avv. di Majo - avrebbero potuto avere ripercussioni "sulle dinamiche presenti e future" degli altri dipendenti di pari livello che percepivano compensi decisamente inferiori, stigmatizzando una situazione di potenziale disparità retributiva tra i dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale senza contestare specifiche ipotesi di danno erariale in relazione al costo del personale.

Nel merito è stato dedotto:

- l'insussistenza del danno erariale contestato, ad oggi, non sarebbe maturato alcun danno erariale per le condotte in questa sede contestate all'Avv. Francesco Maria di Majo in quanto non sono ancora decorsi 10 anni dal mese

di gennaio 2019, ovverosia dal dies a quo, dal quale decorrerebbe il danno erariale. L'Autorità di Sistema Portuale, a seguito dell'azione promossa dalla Procura (il 10 ottobre 2022) e che ha portato all'apertura del procedimento n. 00375/2020, ha inviato il 28.10.2022 a tutti e tre i funzionari (segnatamente agli eredi dell'Ing. Sansonetti e ai geometri Lomartire e Lauro) una lettera di diffida con la quale è stato richiesto "il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per i fatti e le condotte riportate nel procedimento in parola, in ogni caso, la restituzione delle somme pagate indebitamente come beneficiaria di assegno ad personam";

- l'assenza, in capo all'Avv. Francesco Maria di Majo, dei poteri necessari in ordine alle condotte omissive contestate dalla Procura contabile ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 84/94 e dell'art. 2, comma 1°, lett. B, del D.Lgs. n. 81/200, in quanto sarebbe escluso dalla competenza del Presidente dell'AdSP il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, ivi compresi i temi delle retribuzioni e delle indennità accessorie. La

gestione del personale e le connesse questioni retributive rientrano nelle prerogative e nei poteri del Segretario Generale dell'AdSP, che si avvale, all'uopo, del supporto dell'Area Amministrativa e Finanziaria ed in particolare dell'Ufficio del Personale dell'Ente;

- la carenza di prova quanto alla consapevolezza dell'Avv. Francesco Maria di Majo circa il suo asserito comportamento omissivo come causa generatrice di un evento dannoso per l'AdSP;
- l'assenza nella relazione della Commissione ispettiva del MIT del 2019 di elementi atti a dimostrare l'illegittimità degli emolumenti ad personam riconosciuti ai funzionari Sansonetti, Lomartire e Lauro, e la circostanza che non vi sarebbe stato nessun aumento del costo del personale dell'AdSP durante il mandato dell'Avv. Francesco Maria di Majo e nessuna "spinta verso adeguamenti al rialzo" degli elementi retributivi;
- l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità per colpa grave in capo all'Avv. Francesco Maria di Majo per le condotte contestate dalla Procura contabile, nonché, l'assenza di prova riguardo un'evidente e

marcata violazione degli obblighi di servizio e/o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio;

- che era stato legittimo il mantenimento degli ad personam in favore dei funzionari Sansonetti, Lauro e Lomartire, in quanto del tutto legittimi erano stati valutati dall'Avv. Salvatori (autore di una consulenza richiesta dall'Ente);
- l'assenza di danno erariale in considerazione dell'arricchimento conseguito dall'Ente per effetto delle attività ulteriori svolte dai tre funzionari Sansonetti, Lauro e Lomartire;
- l'assoluta correttezza delle condotte assunte dall'Avv. Francesco Maria di Majo in favore dell'Autorità Portuale,

concludendo in conformità e, in via subordinata, con la richiesta dell'applicazione del potere riduttivo.

3.La convenuta dott.ssa Roberta Macii si è costituita in giudizio con l'assistenza degli avv.ti Arturo Cancrini, Massimo Nunziata e Lorenzo Mereu, i quali con memoria hanno dedotto:

- l'assenza dell'elemento oggettivo del danno

in quanto le somme riconosciute al personale dipendente dall'Autorità contestate con l'atto di citazione non rappresentano il prodotto di una "attribuzione a pioggia di assegni ad personam" ma emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria riconosciuti sulla base di criteri oggettivi individuati di volta in volta in sede di assunzione, per specifiche mansioni o per particolari responsabilità;

- che le determinazioni in ordine alla revisione del conferimento degli incarichi e rivalutazione dell'avvenuto riconoscimento degli incentivi richiedevano una precisa sequenza procedimentale (una prima mappatura delle funzioni e delle posizioni retributive) al fine di strutturare con la massima diligenza l'onere motivazionale dei provvedimenti che sarebbero stati assunti, per non incrementare il già elevato livello di contenzioso in materia di personale (correlato per la maggior parte proprio a rivendicazioni di emolumenti ad personam o livelli superiori. A tal fine, per ragioni legate alla necessità di una prestazione



professionale qualificata sotto il profilo giuslavoristico la dott.ssa Macii provvedeva ad inviare al Collegio dei Revisori la nota interna n. 171 avente ad oggetto "Proposta di affidamento di incarico professionale di natura giuslavorista per l'assistenza e consulenza stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale su alcune questioni specifiche inerenti tale materia" ed ottenuta l'autorizzazione con Decreto n. 115 del 21.04.2020 affidava l'incarico all'Avv. Paolo Salvatori;

- l'assenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità in quanto al Segretario Generale non sono devoluti poteri e compiti gestori ma funzioni di coordinamento della struttura amministrativa che la deducente ha svolto nel pieno rispetto delle regole di prudenza. Giova rilevare che - escluso che in capo al segretario generale sia richiesta la conoscenza della situazione retributiva di ciascun singolo dipendente - lo stesso aveva avviato un percorso di verifica del costo del personale a partire dal 2018

nell'ambito del quale si inseriscono le osservazioni formulate in occasione dell'Ispezione ministeriale della Commissione istituita con D.D.G. del 11.1.2019, n. 1080;

l'erroneità della quantificazione del preteso danno e comunque la mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. Nel senso della necessaria riduzione del danno deporrebbe anche l'incontestata responsabilità di soggetti ulteriori rispetto a quelli evocati in giudizio (Presidente p.t. dell'Autorità, Pasqualino Monti la cui attività è ritenuta anche dall'organo requirente la causa genetica del pregiudizio per le pubbliche finanze derivato dall'erogazione della gran parte degli assegni ad personam in contestazione. Ha concluso, perciò, per il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, per l'esercizio del potere riduttivo.

**4.** Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto

già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti dei signori Di Majo Francesco Maria e Macii Roberta, nella loro qualità rispettivamente di Presidente e di Segretario Generale, in relazione ad una ipotesi di danno erariale complessivo di euro 49.875,00, cagionato alle finanze pubbliche e per esse all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porto di Civitavecchia e derivante dall'erogazione di emolumenti integrativi ad personam non spettanti.

2. Preliminarmente seguendo un ordine logico giuridico delle questioni poste, va scrutinata l'eccezione di nullità degli atti giuridici compiuti dalla Procura contabile, formulata sull'assunto dell'inidoneità della nota resa in data 06.11.2019

dall'Avv. Francesco Maria di Majo ad esser qualificata quale notizia di danno erariale ai sensi dell'art. 51 c.g.c..

L'eccezione è infondata.

Giova premettere il dato normativo rappresentato dall'art. 51, comma 2, del c.g.c. a norma del quale " 2. La notizia di danno, comunque acquisita, e' specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati".

In ordine al significato da attribuire all'espressione "specifica e concreta notizia di danno" le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno precisato" (con riferimento all'art. 17, comma 30-ter della legge 102/2009, ora art. 51 del c.g.c.), che "il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente

circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato", (Sezioni Riunite, sentenza n. 12/2011/QM).

Ciò posto in diritto è da rilevare che risulta versata in atti la relazione dell'ispezione del MIT, datata 30 Maggio 2019 e acquisita al protocollo della Procura Erariale con nota n. 0012232-26/11/2019. Con tale documento a conclusione della "verifica amministrativo-contabile" svolta presso l'Autorità del Sistema Portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale, sono stati formulati numerosi rilievi -e per quanto di interesse nel presente giudizio- (da pag. 137 a pag. 144 i paragrafi "9.3 Dotazione organica e livelli stipendiali", "9.4 Recupero maggiori retribuzioni indebitamente corrisposte")

per le presunte criticità relative ai trattamenti economici accessori, in particolare in relazione agli assegni ad personam erogati al personale dipendente. Le risultanze della relazione appaiono fondate su valutazioni dettagliate per quanto riguarda la ricostruzione in fatto e in diritto, supportata dall'indicazione di numerosi allegati, sicché è da ritenere che esse integrino una notizia danni specifica e concreta nel senso precisato con il richiamato principio di diritto delle Sezioni Riunite di questa Corte.

**3.** Nel merito, in ossequio al principio della "ragione più liquida" - che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - va scrutinata la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

Infatti, ad avviso del Collegio, l'elemento soggettivo della colpa grave, contestato dal requirente, non sussiste.

Giova premettere che la colpa grave va intesa come trascuratezza dei propri doveri istituzionali da parte del dipendente pubblico sostanziantesi in

condotte negligenti, imperite, imprudenti, superficiali o noncuranti, in relazione all'applicazione di discipline normative. Essa va rapportata anche all'assetto funzionale organizzativo della amministrazione ove l'agente abbia commesso il fatto fonte di danno pubblico. La gravità della colpa va parametrata, poi, a plurimi fattori dovendosi tener conto della conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo.

Le SS.RR. della Corte dei conti hanno, infatti, identificato l'elemento soggettivo della colpa grave con l'"intensa negligenza", la "sprezzante trascuratezza dei propri doveri", l'"atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni", la "macroscopica violazione delle norme", il "comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza".

In una autorevole ricostruzione giurisprudenziale dell'elemento soggettivo (sentenza n. 630/2011 della Sez. III d'appello C.d.c.) è stato precisato che "non essendo possibile configurare un generale criterio di valutazione della colpa grave, questa non può essere ricondotta alla semplice "violazione della legge o di regole di buona amministrazione, ma è necessario che questa violazione sia connotata da inescusabile

negligenza o dalla previsione dell'evento dannoso" (Sez. 3<sup>^</sup> centr. appello, sent. n. 75/2010). La colpa grave consiste, infatti, "in un comportamento avventato e caratterizzato da assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti" (Sez. 1<sup>^</sup> centr. appello, sent. n. 305/2009) ossia nella "inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento" (Sez. giur. Calabria, sent. n. 763/2005) in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso: "di guisa che il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ." sezioni riunite, sent. n. 56/1997)".

Occorre ancora evidenziare che, secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, incombe sulla parte attrice indicare il parametro oggettivo che sarebbe stato violato dal convenuto e che, a tal uopo, può avvalersi anche di presunzioni, purché dotate dei caratteri della gravità, precisione e



concordanza.

Ciò posto, le condotte contestate dall'organo requirente, anche alla luce delle argomentazioni difensive, non appaiono, come detto, espressione di una colpa grave.

In tal senso si rileva con riguardo alla posizione del convenuto Di Majo Francesco Maria che:

- ha assunto l'incarico di Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porto di Civitavecchia, quando le attribuzioni ad personam ritenute dal requirente illegittime erano già in essere da tempo; perciò, anche una eventuale revoca delle stesse, che richiedeva comunque una adeguata istruttoria, avrebbe comportato, verosimilmente, un defatigante contenzioso, dall'esito oggettivamente incerto, anche alla luce della consulenza dell'avv. Salvatori che aveva ritenuto legittime le retribuzioni ad personam in questione; in ogni caso, non rientrava nelle funzioni del presidente dell'ente un controllo specifico delle singole posizioni retributive del personale, anche tenuto conto che quelle in contestazione sono state solo tre;

- le indagini erano avviate a seguito della nota inviata il 06.11.2019 proprio dall'Avv. Francesco Maria di Majo, con la quale era trasmessa alla Procura contabile la relazione della commissione ispettiva del 30.05.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ha dato incarico con decreto n. 228 del 09.08.2019 al segretario generale -dott.ssa Macii- di procedere alla verifica della regolarità delle indennità e degli assegni ad personam percepiti dai dipendenti dell'Autorità portuale.

Con riguardo alla posizione della dott.ssa Macii Roberta, è da rilevare che la stessa quale Segretario Generale, nell'ottica di una revisione degli incarichi e rivalutazione dell'avvenuto riconoscimento degli incentivi aveva:

- avviato fin dal 2018 un percorso di verifica del costo del personale ed una mappatura delle funzioni e delle posizioni organizzative all'interno delle diverse direzioni dell'ente sfociata in un provvedimento di macro-organizzazione cui ha fatto seguito una mappatura delle posizioni retributive dalla quale far derivare una revisione degli

emolumenti; in proposito, occorre anche rilevare che, come detto, gli incarichi in contestazione sono solo tre a fronte dei vari altri incarichi aggiuntivi conferiti negli anni precedenti al personale dell'ente. Perciò, una loro eventuale illegittimità non era facilmente verificabile, anche in considerazione delle mansioni di coordinamento e non di controllo specifico proprie del segretario generale dell'ente.

- inviato al Collegio dei Revisori la nota interna n. 171 avente ad oggetto "Proposta di affidamento di incarico professionale di natura giuslavorista per l'assistenza e consulenza stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale su alcune questioni specifiche inerenti tale materia", ed ottenuta l'autorizzazione, con Decreto n. 115 del 21.04.2020 affidato l'incarico all'Avv. Paolo Salvatori che, come detto, aveva ritenuto legittime le retribuzioni aggiuntive in questione.

In sintesi, entrambi i convenuti hanno posto in essere un contegno attivo che non si reputa possa integrare un'ipotesi di colpa grave.

Consegue la reiezione della domanda risarcitoria

formulata dall'organo requirente.

4. Le spese di lite poste a carico dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porto di Civitavecchia, sono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79971** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 3 aprile 2023, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta la domanda attrice. Liquidata le spese di lite poste a carico dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porto di Civitavecchia, in euro 3.000,00 in favore di ciascun convenuto, oltre oneri accessori.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice

della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 ottobre 2023.

L'estensore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Antonio Ciaramella

*F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno **11 gennaio 2024**

Il Dirigente

Luciana Troccoli

*F.to digitalmente*